



Documento sul regime fiscale

(aggiornato al 27/03/2025)

Regime fiscale applicabile agli iscritti in data successiva al 1° gennaio 2007 ed ai contributi versati dai lavoratori già iscritti a partire dal 1° gennaio 2007

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica alla predetta forma pensionistica l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

Regime fiscale del fondo pensione

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Tuttavia, i redditi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list" sono computati nella base imponibile dell'imposta nella misura del 62,5 per cento, per cui la tassazione effettiva su detti proventi è pari al 12,5 per cento.

L'aliquota d'imposta effettivamente applicata dipende quindi dal peso di questa componente all'interno del rendimento realizzato in ciascun anno.

Inoltre, è previsto un regime fiscale agevolato per i rendimenti derivanti dai c.d. "investimenti qualificati" (ad esempio, azioni o quote di imprese residenti in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE con stabile organizzazione in Italia, ovvero quote o azioni di Oicr residenti in questi Stati che investono prevalentemente negli strumenti finanziari appena citati, o, ancora, quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE, ecc.) e dai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Questi rendimenti sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20%; tuttavia, gli investimenti in questione non possono eccedere una determinata soglia (attualmente il 10%) dell'attivo patrimoniale e devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Regime fiscale delle prestazioni

- **Prestazioni pensionistiche complementari (sono tali quelle ottenibili dopo almeno 5 anni di permanenza in una forma pensionistica complementare, contestualmente al conseguimento dei requisiti previsti per il regime obbligatorio).**

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti.

Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota sarà del 9 per cento.

Il medesimo regime fiscale è applicato alla "Rendita integrativa temporanea anticipata" (di seguito RITA), così come previsto all'art. 11, comma 4-ter del Dlgs. n. 252/2005.

Nel caso della RITA la normativa prevede, inoltre, la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento. Viene applicata un'imposta sostitutiva ridotta, pari al 12,50 per cento, sulla parte di rendimento che deriva dagli attivi della gestione assicurativa costituiti da titoli pubblici ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente.

- **Riscatti ed anticipazioni.**

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Tale principio si applica nei seguenti casi:

- a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- b) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria di durata prevista di almeno 12 mesi;
- c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

In tutte le altre fattispecie di riscatto e anticipazione (per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, riscatto per cause diverse) si applica l'aliquota del 23 per cento a titolo d'imposta.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31 dicembre 2006

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:

- ✓ Prestazioni erogate sotto forma di rendita: sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR.
- ✓ Prestazioni sotto forma di capitale: sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.
- ✓ RITA: sulla parte imponibile della RITA, costituita dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, si applica il regime fiscale più favorevole previsto a far data dal 01/01/2007.
- ✓ Anticipazioni: sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti.



AVVERTENZA: Per le prestazioni erogate anteriormente al 1° gennaio 2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, alla suddetta data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), non si dà luogo all'attività di riliquidazione.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che, sempre limitatamente ai predetti montanti, sulla parte imponibile della RITA si applica il regime fiscale più favorevole previsto a far data dal 01/01/2007.



AVVERTENZA: particolarità del regime fiscale applicabile ai “vecchi iscritti”

Per “vecchi iscritti” si intendono gli aderenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992.

Questi aderenti hanno la facoltà di richiedere comunque la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in forma di capitale; tuttavia, in qualche caso tale scelta può dare luogo ad una tassazione meno favorevole.

Infatti, solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 sia inferiore al 50% dell'assegno sociale è possibile percepire l'intera prestazione pensionistica in forma di capitale con applicazione dei regimi fiscali vigenti pro tempore già descritti nei paragrafi precedenti.

In caso contrario, invece, la liquidazione integrale in forma di capitale comporta l'applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006, e questo determina un prelievo fiscale più elevato, per l'effetto di una più ampia base imponibile e di una maggiore aliquota d'imposta applicata.

Questo risultato può essere evitato chiedendo una liquidazione almeno parzialmente in forma di rendita, oppure, ricorrendone i requisiti, optando per l'erogazione frazionata del capitale denominata RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)..